

**Zeitschrift:** Action : Zivilschutz, Bevölkerungsschutz, Kulturgüterschutz = Protection civile, protection de la population, protection des biens culturels = Protezione civile, protezione della popolazione, protezione dei beni culturali

**Herausgeber:** Schweizerischer Zivilschutzverband

**Band:** 51 (2004)

**Heft:** 1

**Artikel:** Nuove ordinanze nell'ambito della protezione civile

**Autor:** [s.n.]

**DOI:** <https://doi.org/10.5169/seals-369835>

### **Nutzungsbedingungen**

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

### **Conditions d'utilisation**

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

### **Terms of use**

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

**Download PDF:** 12.01.2026

**ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>**



## NUOVA ORDINANZA

**Interventi di pubblica utilità della protezione civile**

**UFPP. In base all'articolo 27 della nuova Legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC), il Consiglio federale e i Cantoni possono chiamare in servizio militi della protezione civile per prestare interventi di pubblica utilità. Le disposizioni più dettagliate in materia sono definite nell'Ordinanza sugli interventi di pubblica utilità della protezione civile (OIPU).**

**F**inora era possibile prestare interventi di pubblica utilità (per esempio in occasione di grossi eventi) solo nell'ambito di servizi d'istruzione. La Confederazione aveva definito le premesse per autorizzare questi interventi nelle relative istruzioni. La nuova LPPC (art. 27, cpv. 1 d e 2 c) permette di chia-

mare in servizio i militi della protezione civile per prestare interventi di pubblica utilità anche al di fuori dei servizi d'istruzione. Il Consiglio federale è responsabile della chiamata in servizio dei militi per interventi su scala nazionale, mentre i Cantoni per quelli su scala cantonale, regionale e comunale.

Per non violare la sfera di competenza dei Cantoni, la nuova Ordinanza si limita a descrivere più in dettaglio il concetto di «interventi di pubblica utilità» e a definire le premesse per l'assegnazione delle relative autorizzazioni. È possibile fornire prestazioni a favore di terzi (autorità, enti, organizzazioni, associazioni o espositori) quando:

- i richiedenti non sono in grado di svolgere i loro compiti con mezzi propri,
- queste prestazioni sono compatibili con lo scopo e i compiti della protezione civile e permettono ai militi di applicare le conoscenze e le capacità acquisite nel corso della loro formazione,
- queste prestazioni non fanno eccessiva concorrenza alle imprese private,
- queste prestazioni non perseguono come obiettivo principale la realizzazione di profitti.

**Finanziamento da parte dell'organo responsabile**

Il finanziamento si basa essenzialmente sul principio della responsabilità: se il DDPS approva dei progetti a livello nazionale, la Confederazione ne assume i costi. Questi costi comprendono da una parte il soldo e l'assicurazione militare ammontanti a circa 35 franchi per milite e giorno, e dall'altra le spese di chiamata in servizio, trasferta, vitto e alloggio ammontanti, in funzione del luogo d'intervento e dell'infrastruttura disponibile, a circa 30 e, in caso di interventi particolari, fino a 80 franchi per milite e giorno. Questi ultimi possono essere coperti con un importo forfettario.

In caso di interventi di pubblica utilità su scala cantonale, regionale e comunale, la Confederazione si assume solo i costi per l'assicurazione militare, ammontanti a circa 25 franchi per milite e giorno. Spetta al Cantone definire la ripartizione dei costi rimanenti tra Cantone, Comuni e richiedenti la prestazione.

L'Ordinanza si trova nel sito Internet [www.protopop.ch](http://www.protopop.ch) sotto la rubrica Sistema coordinato/Basi giuridiche. □


## PUBBLICAZIONE

**La protezione civile: basi, missione, intervento**

**UFPP. All'inizio dell'anno, l'Ufficio federale della protezione della popolazione (UFPP) ha pubblicato il nuovo regolamento «La protezione civile: basi, missione, intervento». Questo viene distribuito alle persone incorporate nella protezione civile in occasione del reclutamento. Si tratta di un documento di informazione e consultazione che definisce le basi della protezione della popolazione e della protezione civile. È stato inviato anche ai Cantoni per essere distribuito ai militi della protezione civile già incorporati.**

**L**a riforma della protezione della popolazione comporta molte novità per la protezione civile. Queste non vanno comunicate solo ai nuovi incorporati, ma a tutti i militi della protezione civile. La sezione Istruzione dell'UFPP ha perciò redatto un documento informativo di 144 pagine corredato d'immagini che può essere impiegato anche come sussidio didattico.

Il documento, che tratta soprattutto temi concernenti l'istruzione generale (IG) e l'istruzione specialistica (IS), è articolato in sei capitoli: politica di sicurezza, protezione della popolazione, protezione civile, conoscenze di base, lotta contro i sinistri, diritti e doveri,



completati da appendici, glossario e indice analitico.

**Destinato anche alle organizzazioni partner**

Rispetto alla versione provvisoria dello scorso anno, la nuova edizione è stata aggiornata e leggermente modificata. In particolare, sono state integrate le disposizioni legali più recenti (Ordinanza sulla protezione civile e Promemoria sull'allarme). Il documento è destinato, a titolo informativo, anche alle organizzazioni partner e agli organi di condotta.

È possibile ordinare ulteriori esemplari del documento (numero d'ordinazione 408.998) presso l'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL), Distribuzione pubblicazioni, 3003 Berna o nel sito Internet [www.protopop.ch](http://www.protopop.ch) (Servizi/Stampati). □

COMUNICATO STAMPA DEL DDPS  
DEL 5 DICEMBRE 2003

**Nuove ordinanze nell'ambito della protezione civile**

**Il Consiglio federale ha promulgato quattro nuove ordinanze nell'ambito della protezione civile, tra cui la nuova ordinanza sull'allarme. Queste ordinanze, in parte nuove, in parte modificate, entreranno in vigore il 1° gennaio 2004.**

**L**a nuova *Legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC)*, che entrerà in vigore il 1° gennaio 2004, richiede un adattamento di tutte le norme in materia. La riforma della protezione della popolazione disciplina la collaborazione fra le cinque organizzazioni partner: polizia, pompieri, sanità pubblica, servizi tecnici e protezione civile. In base alla nuova ripartizione delle competenze tra Confederazione e Cantoni, la Confederazione potrà però legiferare solo nell'ambito della protezione civile. Per questo motivo le ordinanze disciplineranno unicamente questo settore.

L'attuale ordinanza sull'edilizia di protezione civile sarà abrogata ed integrata nell'ordinanza sulla protezione civile, sottoposta a revisione totale. L'*Ordinanza sulla protezione civile (OPCi)* comprenderà quindi, oltre alle disposizioni sull'obbligo di prestare servizio, anche quelle relative alle costruzioni di protezione,



ma non più quelle sull'allarme. Verrà infatti emanata una nuova *Ordinanza sull'allarme* (OAll) che riunirà tutte le disposizioni federali concernenti il preallarme, l'allarme e la diffusione di istruzioni di comportamento presso la popolazione, finora sparse in varie norme.

L'ordinanza sull'allarme entra in vigore il 1° gennaio 2004, ad eccezione dell'articolo 16, capoverso 4: «I Cantoni garantiscono che le sirene ubicate nelle zone 1 e 2 attorno agli impianti nucleari possano essere azionate, tutte insieme o nei singoli settori nella zona 2,

tramite il telecomando centralizzato.» Per motivi tecnici, questo capoverso entrerà in vigore solo il 1° gennaio 2006.

### Idoneità al servizio di protezione civile valutata dalla Confederazione

In base all'articolo 27 della nuova legge federale, il Consiglio federale e i Cantoni potranno chiamare i militi della protezione civile a prestare interventi di pubblica utilità a livello intercantonale e nazionale. La nuova *Ordinanza sugli interventi della protezione ci-*

*vile a favore della comunità* (OIPCC) conterrà le prescrizioni esecutive in materia e definirà le condizioni per il rilascio delle relative autorizzazioni. Con la riforma della protezione civile ed Esercito XXI, i militi di queste due organizzazioni verranno reclutati tramite un'unica procedura. Il compito di valutare l'idoneità al servizio spetterà unicamente alla Confederazione. L'*Ordinanza sull'apprezzamento medico delle persone tenute a servire nella protezione civile* (OAMP) disciplinerà i dettagli in merito. □

## CORSO PER IL PERSONALE INSEGNANTE

# Attività fisica e sport nella protezione civile

**UFPP. L'Ufficio federale della protezione della popolazione (UFPP) intende integrare l'attività fisica e sportiva nei corsi della protezione civile. A tal fine ha elaborato un nuovo corso per istruttori sportivi della protezione civile, destinato al personale insegnante della Confederazione e dei Cantoni.**

Nel suo «Concetto per una politica dello sport in Svizzera: pianificazione e applicazione» del 10 settembre 2001, il Consiglio federale chiede all'esercito e alla protezione civile di promuovere l'attività fisica al fine di preservare la salute e la condizione fisica. La sezione Istruzione dell'UFPP ha quindi elaborato, in collaborazione con l'Ufficio federale dello sport (UFSP) ed un consulente esterno, un piano per lo svolgimento di lezioni d'attività fisica e sportiva durante i corsi della protezione civile.

Il corso per istruttori sportivi della protezione civile tiene conto di diverse esigenze. Uno dei suoi obiettivi è insegnare ai partecipanti come svolgere, in modo stimolante e piacevole, lezioni d'attività fisica e sportiva basate su un programma attuale e adeguato alla situazione. Ciò permette di promuovere il benessere e l'attività fisica per preservare la salute.

Un altro obiettivo del corso è insegnare ai partecipanti i principi di un'attività fisica e sportiva salutare, allo scopo di rafforzare la consapevolezza del proprio corpo, di promuovere lo sport come prevenzione, il fair-play e la funzione sociale dello sport.

Durante l'istruzione generale ed i corsi specialistici per assistenti di stato maggiore, addetti all'assistenza e pionieri, si mira inoltre a migliorare le prestazioni fisiche ed a sviluppare abitudini salutari. Ciò ha un effetto positivo sulle attività della protezione civile.

### Integrazione dell'attività fisica e sportiva nei corsi

Le attività fisiche e sportive offerte durante i corsi per il personale insegnante federale e cantonale e i corsi quadri, complementari e di perfezionamento rientrano nella sfera di competenza della Confederazione e verranno coordinate da «istruttori sportivi della protezione civile». Dal 2004, i corsi del CFIS della durata minima di tre giorni prevedranno una lezione obbligatoria di sport.

A livello cantonale, le lezioni d'attività fisica e sportiva verranno integrate nel programma dell'istruzione generale e specialistica in base alla decisione dell'ufficio cantonale responsabile della protezione civile. Le direzioni dei centri d'istruzione saranno responsabili di

svolgere queste lezioni. Il concetto summenzionato prevede due lezioni settimanali d'attività fisica e sportiva, impartite da istruttori sportivi della protezione civile. Nel programma di lavoro va integrata almeno un'ora di sport.

### Corso pilota per istruttori sportivi della protezione civile

A fine agosto si è svolto, presso il centro federale d'istruzione di Schwarzenburg (CFIS), il corso pilota per istruttori sportivi della protezione civile. Vi hanno partecipato sia istruttori cantonali che federali. Il corso ha riscosso molto successo: l'integrazione dell'attività fisica e sportiva nei corsi della protezione civile ha convinto i partecipanti e i relativi documenti didattici sono stati giudicati validi, chiari e funzionali. I prossimi corsi per istruttori sportivi si terranno dal 24 al 28 maggio 2004 (in francese) e dal 16 al 20 agosto 2004 (in tedesco) presso il CFIS.

Di principio, il corso è destinato innanzi tutto al personale insegnante a tempo pieno dei Cantoni. È però possibile iscrivere anche altri collaboratori dell'Ufficio cantonale responsabile della protezione civile, a condizione che soddisfino i seguenti requisiti: monitore Gioventù e Sport 2, insegnante diplomato di ginnastica o sport oppure persone con formazione analoga. □



Esercizio didattico: discussione.



Colloqui didattici.